COMUNE DI SAN DONACI
Provincia di Brindisi
VI Settore – Servizi Sociali
72025 P.zza P.Faggiano

REGOLAMENTO

PER

L'ADOZIONE DEI CANI

COMUNE DI SAN DONACI

Provincia di Brindisi

VI Settore – Servizi Sociali

72025 P.zza P.Faggiano

ART. 1 OGGETTO

La finalità del presente regolamento è l'incentivazione dell'adozione dei cani randagi catturati sul territorio comunale, allo scopo di garantire il loro benessere, di prevenire il sovraffollamento presso la struttura di ricovero permanente che è causa anche di notevole aggravio economico per il Comune di Sandonaci.

ART. 2 MODALITA' DI ADOZIONE

Tutti i cani randagi di proprietà del comune ed ospitati presso il rifugio convenzionato, possono essere adottati da persone fisiche maggiorenni residenti e non residenti nel Comune di Sandonaci e da associazioni senza scopo di lucro per un massimo di nr 2 cani, ad eccezione delle associazioni animaliste per le quali è consentita l'adozione fino ad un massimo di nr 10 cani. Chiunque sia interessato ad adottare un cane, dovrà avanzare richiesta scritta su appositi moduli predisposti dal Comune ed avrà possibilità di scelta dell'animale da affezione che potrà preventivamente visitare nel canile rifugio o prenderne visione fotografica sul portale istituzionale del Comune di Sandonaci. Nel caso vengano presentate più istanze di adozione per uno stesso animale, e l'istruttoria si concluda con esito favorevole per tutte, il settore nel disporre l'adozione seguirà l'ordine cronologico di protocollo di deposito dell'istanza stessa. L' istruttoria si concluderà con il rilascio dell'autorizzazione da parte del responsabile del settore a favore dell'istante ovvero, in caso di assenza dei requisiti evidenziati nel questionario, con il rigetto dell'istanza stessa. L'autorizzazione riporterà i dati anagrafici o la denominazione dell'autorizzato, i dati identificativi del cane scelto e la foto allegata. L'autorizzazione sarà rilasciata in duplice copia, una sarà consegnata all'autorizzato e l'altra al gestore del rifugio. Il ritiro dell'animale d'affezione dovrà avvenire entro i successivi 5 giorni dalla comunicazione al gestore del rifugio. Il responsabile del rifugio dovrà rilasciare un'attestazione da cui risulti che l'animale è stato periodicamente sottoposto alle prescritte cure sanitarie, nonché provvedere alla sterilizzazione, a carico del comune, nel caso in cui l'animale non sia stato già sterilizzato. L'adottante potrà richiedere a sue spese altri eventuali prelievi, accertamenti diagnostici e profilassi. L'autorizzazione di cui ai commi precedenti diventerà definitiva dopo il superamento del periodo di prova di un mese e il cane passerà nella proprietà dell'adottante. Il comune provvederà alla comunicazione dell'adozione all'anagrafe canina per l'annotazione del trasferimento della proprietà dell'animale. L'adottante potrà recedere dall'affidamento previa comunicazione all'ufficio comunale competente, entro il termine di un mese dal rilascio dell'autorizzazione.

ART. 3 INCENTIVI PER L'AFFIDATARIO/ADOTTANTE

Il Comune di Sandonaci, al fine di incentivare l'adozione, per chi adotta un cane randagio di proprietà del Comune ed ospitato presso il rifugio convenzionato, si obbliga a corrispondere finché il cane sarà in vita i contributi così come di seguito previsti: all'atto della consegna, l'adottante avrà un mantenimento di cibo per il cane nella misura di due mesi, avrà un controllo medico annuale a carico del comune e gli sarà riconosciuto una detrazione fiscale dalla tassa sui rifiuti fino a un tetto massimo di 400,00 euro ogni anno

finché il cane sarà in vita, specificando che la decurtazione sarà calcolata mensilmente a partire dal mese successivo alla data dell'adozione. Qualora l'animale venga sottoposto ad ulteriori accertamenti sanitari, richiesti da chi avanza domanda di adozione, il costo degli stessi sarà a carico dell'istante.

ART. 4 CONTROLLI E REVOCA DELL'ADOZIONE

Il settore competente si riserva periodicamente di effettuare controlli sullo stato del cane adottato, anche con personale specializzato o appartenente ad associazioni animaliste riconosciute ed operanti nel Comune di Sandonaci. Nel caso venisse accertato il maltrattamento dell'animale, si provvederà ad inoltrare regolare denuncia ai sensi di legge e a revocare tempestivamente l'adozione, disponendo il ricovero del cane presso il rifugio convenzionato e l'adottante sarà tenuto alla restituzione della detrazione relativa all'anno solare di riferimento, entro il 31/12. Nel caso di mancata restituzione da parte dell'adottante delle somme di cui al precedente comma, il comune si riserverà di intraprendere azioni legali per la ripetizione delle sopra indicate somme.

ART. 5 EVENTUALE TRASFERIMENTO DELL'ANIMALE AFFIDATO/ADOTTATO

In caso di cessione del cane ad altro soggetto privato nell'arco temporale dell'intera vita dell'animale, il beneficiario della detrazione dovrà comunicare al Comune di Sandonaci, comando della polizia municipale, entro e non oltre le 24h, il nominativo di quest'ultimo, il quale dovrà a sua volta sottoscrivere la scheda di affido e Regolamento per l'adozione dei cani randagi ricoverati nel canile rifugio, compilare il relativo questionario, senza ricevere la detrazione eventualmente già versata al primo affidatario. In mancanza di comunicazione, il primo affidatario dell'animale sarà tenuto alla restituzione della detrazione ricevuta sino a quel momento.

ART. 6 DECESSO - SMARRIMENTO

Nel caso di decesso o smarrimento dell'animale, l'adottante dovrà darne tempestiva comunicazione (non oltre le 24 ore) al responsabile del servizio presso il comune. L'adottante dovrà documentare alla polizia municipale l'avvenuto smaltimento nelle forme di legge della carcassa del cane. Nell'ipotesi di denuncia di smarrimento che dissimuli un'ipotesi di abbandono, omessa o incauta custodia dell'animale da parte dell'affidatario/adottante, il Comando di Polizia Municipale procederà secondo legge. Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi 1 e 2, qualora l'erogazione del contributo non sia ancora avvenuta, lo stesso non sarà dovuto dall'Ente. In caso di decesso avvenuto per morte violenta o per avvelenamento, l'affidatario/adottante dovrà immediatamente avvertire anche il servizio veterinario dell'ASL.

ART. 7 EVENTUALE TRASFERIMENTO DI RESIDENZA DELL'AFFIDATARIO/ADOTTANTE

In caso di cambio residenza dell'affidatario/adottante, quest'ultimo è obbligato a dare comunicazione al Comune di Sandonaci del nuovo domicilio. L'affidatario/adottante che, dopo aver usufruito della detrazione sulla tassa sui rifiuti e che, per motivi logistici (cambio abitazione, allergie, nascita bambini ecc.) sia impossibilitato a continuare a mantenere il cane presso il proprio domicilio/residenza può effettuare la rinuncia alla proprietà del cane attivando un'adozione a distanza. In questo caso dovrà versare mensilmente una quota pari ad € 20,00 direttamente all'Ente per il mantenimento del cane, fintantoché il cane non venga dato in adozione definitivo a terzi.

ART. 8 ADOZIONI A DISTANZA

È prevista la possibilità di adottare a distanza un cane ricoverato presso la struttura convenzionata. L'adozione a distanza è consentita a singole persone o a gruppi di persone (es. scuole, associazioni, ecc.). All'adottante verrà rilasciato un attestato di adozione in cui vengono indicati il nome e la foto del cane. Chi adotta un cane a distanza dovrà versare mensilmente al Comune, una quota simbolica che può variare da un minimo di € 20,00 a un massimo pari all'importo che il Comune normalmente versa per il mantenimento del cane. Qualora l'adottante non provveda al pagamento della spettanza mensile entro il decimo giorno del mese successivo, l'adozione verrà annullata ed il cane tornerà a carico del Comune. Chi adotta un cane a distanza ha facoltà di richiedere al canile, a proprie spese, ulteriori cure per il cane adottato (ulteriori lavaggi, ecc.) e potrà a proprio piacimento e previo accordo con i responsabili del rifugio, prelevarlo e tenerlo con sé per un giorno a settimana, prelevandolo la mattina e riconsegnandolo al rifugio la sera in orari da concordare direttamente con il rifugio.

ART. 9 ESCLUSIONE

Le norme del presente regolamento non si applicano ai cani collettivi come definiti dall'art. 7 della L.R. 03/04/ 1995 n 12.

ART. 10 PUBBLICITA' PER L'ADOZIONE

Il Comune adotta tutte le forme di pubblicità (manifesti, volantini, mass-media, iniziative presso le scuole, manifestazioni, ecc.) per incentivare l'adozione dei cani ricoverati.

COMUNE DI SAN DONACI

Provincia di Brindisi

VI Settore – Servizi Sociali

72025 P.zza P.Faggiano

SCHEDA DI AFFIDO

ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELL'ANIMALE

Genere (cane, gatto, coniglio, altro)_____

Razza_____

Taglia _____ Sesso _____

Mantello _____

Età (approssimativa) _____

Tatuaggio o microchip n° _____

A.s.l.
n°_____di_____prov._____

Altro:

_____

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____

residente a_____ in Via _____ n° _____ prov. _____

Tel. _____Cell. _____ Fax _____

Email _____

identificato con il documento _____N° _____ rilasciato da _____

(che allego in copia fronte/retro) in qualità di affidatario del suddetto animale si impegna a mantenere lo stesso in buone

condizioni di salute e di trattamento, presso la propria abitazione o presso il seguente domicilio:

_____

COMUNE DI SAN DONACI

Provincia di Brindisi

VI Settore – Servizi Sociali

72025 P.zza P.Faggiano

Si impegna altresì:

1. A rispettare la libertà dell'animale non chiudendolo mai in luoghi bui, privi d'aria o in balconi e terrazzi Non dovrà mai
essere tenuto a catena. Se tenuto in giardino dovrà essere garantita un'adeguata recinzione che ne impedisca la fuga ed
un riparo adeguato anche ai climi invernali.

2. A provvedere alla custodia dell'animale impedendone lo smarrimento e/o il furto, e a munire l'animale di idoneo
collarino fornito di medaglietta con inciso il proprio n. di telefono.

3. A garantire che l'animale non venga utilizzato per scopi d'allevamento, riproduzione, sport venatori o altri scopi illeciti.
A prevenire gravidanze (sia maschi che femmine), sterilizzando l'animale, anche a scopo di prevenzione tumori,
dandone comunicazione all'affidante.

4. Ad effettuare tutte le profilassi preventive (sverminazioni, vaccini, etc. etc.) e le altre cure che il veterinario riterrà
opportune e di segnarli sull'apposito libretto sanitario intestato all'animale.

5. A registrare l'animale(se cane) presso l'anagrafe canina locale con l'inserimento del microchip o, dove non ancora
previsto, con il tatuaggio, dando comunicazione del relativo numero all'affidante.

6. A non cederlo se non previo consenso dell'affidante e comunque avvertendo l'anagrafe canina locale.

7. Ad informare l'affidante e l'anagrafe canina di ogni eventuale cambio di domicilio e/o residenza;

8. A ricontattare l'affidante qualora nel corso dell'affido non gli/le fosse più possibile custodire l'animale affidato.

9. A comunicare senza indugio lo smarrimento/il furto/la fuga o il decesso dell'animale all'affidante e all'anagrafe canina.

10. A mostrare l'animale affidato alle persone incaricate dall'affidante nel corso dei controlli saltuari domiciliari e/o alle associazioni animaliste e/o guardie zoofile e/o servizio veterinario locale.

La violazione anche di uno solo degli obblighi sopra indicati impegna ed obbliga l'affidatario a riconsegnare l'animale
all'affidante qualora, a suo insindacabile giudizio, non risultasse affidato in modo idoneo.
Nelle ipotesi di violazione di uno solo degli obblighi sopra l'affidatario sarà obbligato alla restituzione dell'animale
all'affidante anche nel caso in cui l'animale sia già stato tatuato e microcippato a proprio nome.

L'affidante_____ L'affidatario_____

Con la presente acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 675/96.

Città_____lì_____